

REGOLAMENTO INTERNO
ANNO 2022

**1. ESERCIZIO DELLA PESCA
E COMPORTAMENTO DEL PESCATORE**

L'esercizio della pesca nelle acque in concessione all'associazione è legato al possesso da parte del pescatore della licenza di pesca, della validità della quale si rende garante e responsabile, di permesso e relativo libretto uscite e controllo catture. Detti documenti sono strettamente personali.

Su richiesta del personale incaricato della sorveglianza, per i necessari controlli, il pescatore è obbligato ad esibire i documenti sopra citati.

Il pesce trattenuto deve essere conservato sul posto, riposto in un contenitore ispezionabile a richiesta del personale di sorveglianza e non è cumulabile con quello di altri pescatori. È vietato acquistare, vendere e permutare il pescato nonché abbandonare rifiuti, di qualsiasi genere, lungo le rive.

Durante l'anno il pescatore è tenuto a rispettare eventuali divieti di pesca posti in occasione di gare o di altri eventi.

2. ACQUE IN CONCESSIONE E ZONE DI PESCA

Sono acque in concessione dell'Associazione tutte quelle, correnti e stagnanti, comprese nel territorio dei comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Castel Ivano, Novaledo, Ospedaletto, Roncegno, Ronchi Valsugana, Samone, Telve, Telve di Sopra e Torcegno.

Le acque in concessione sono così suddivise in zone di pesca:

A	f. BRENTA dal confine con Grigno alla confluenza del Moggio B000010
B	f. BRENTA dalla confluenza del Moggio al confine con Levico B000020
B1	f. BRENTA VECCHIO B000F20
C	t. LARGANZA e affluenti B0Z3010
D	t. CHIAVONA B0Z3020
E	t. MOGGIO B002000
F	t. CEGGIO e affluenti B0Z4010

Fa	t. CEGGIO e affluenti B0Z4010 a monte del ponte del Coglio e Suerta
FNK	t. CEGGIO a monte del ponte delle Fontane per circa 300 metri B0Z4010
G	t. MASO di Val Calamento B051010
GNK	t. MASO di Val Calamento dal ponte di Pontarso al ponte del Salton B051010
H	Rio MONTALON B051023
I	t. MASO dal ponte di Carzano fino al ponte delle Spinelle (ponte del Barone) B051A12
II	t. MASO di Spinelle dal ponte delle Spinelle (ponte del Barone) fino alla confluenza della Val delle Fontane con il Rio Valsorda B051022
L Val Cantieri	affluente di sinistra del t. MASO di Calamento B051023
L Freggio	affluente di destra del t. MASO di Calamento B051023
L Manghen	affluente di sinistra del t. MASO di Calamento B051023
L Ziolera	affluente di sinistra del t. MASO di Calamento B051023
M	t. CHIEPPENA e affluenti B0Z5010
N	tutti i LAGHI ALPINI CODICI VARI
O	ROGGE E FOSSI di campagna B0A2A30
P	rio BRENTANA a monte della cascata (300 mt) nel comune di Castel Ivano B051A12
Z Alta NK	f. BRENTA dal ponte di S.Margherita alla confluenza del torrente Maso B000010
Z Bassa NK	f. BRENTA dal ponte delle Mesole alla confluenza del t. Maso e t. Maso fino al ponte di Carzano B000010 - B051A12

3. BANDITE, BIOTOP E ALTRE ZONE SOGGETTE A NORME PARTICOLARI

Sono bandite di pesca le seguenti porzioni di acque:

Acqua	Limiti
Brenta	Abitato di Borgo Valsugana
Brenta	Abitato di Marter
Chiavona	Per la parte ricadente nel biotopo "PALUDI" in comune di Roncegno.
Rio Romito	A monte della confluenza del Fiume Brenta per circa 100 mt.

Nel bacino di pontarso non è consentito esercitare la pesca, chi non rispetterà tale indicazione sarà punibile ai sensi del codice penale.

Sono inoltre bandite di diritto ai sensi del Regolamento provinciale sulla pesca:

- i tratti di sponda per la lunghezza di 40 mt. a monte e a valle di dighe di sbarramento e scale di monta;
- le acque formatesi in seguito a slavine, piene e simili per la durata del fenomeno.

Le zone soggette a particolari norme sono segnalate in modo da consentire l'individuazione da parte del pescatore. Sono zone soggette a particolari norme le seguenti porzioni di acque:

ZONA	Divieti e limitazioni
FNK	Vietato trattenere qualsiasi specie di pesce.
GNK	Il pescatore che effettua l'uscita in zona "a prelievo nullo", non può, nella stessa giornata, recarsi per pescare in altre zone ove è consentito il prelievo di pesce.
Z Alta NK	Viceversa il pescatore che ha già effettuato un'uscita in una zona ove è consentito il prelievo di pesce, non può, nella stessa giornata, recarsi per pescare in altre zone "a prelievo nullo".
Z Bassa NK	

E-H-I1-M-P	Ammessa 1 sola uscita a settimana.
L	Ammessa 1 sola uscita a settimana in ciascuno dei quattro rii (Freggio, Val Cantieri, Ziolera, Manghen).
Fa	Ammessa 1 sola uscita a settimana in ciascuno dei due rami.

4. STRUMENTI ED ESCH E

Fatto salvo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento provinciale è vietato l'uso di tutte le altre tecniche non espressamente richiamate nella seguente tabella:

ZONA	Mezzo o metodo ammesso
A B B1	Dall'apertura al 30.9 ammesse tutte le esche e tecniche ad eccezione del pesce vivo o morto. Mosca secca e sommersa.
Z Alta NK	Dall'apertura al 30.9 ammessa solo la pesca a mosca con la coda di topo. Mosca secca e sommersa.
FKN GNK Z Bassa NK	Dall'apertura al 30.9 ammesse solo esche artificiali con un solo amo e senza ardiglione. Mosca secca e sommersa
C D E F Fa G H L M NO P	Dall'apertura al 30.9 ammesse tutte le esche e tecniche ad eccezione del pesce vivo o morto. Tutti gli ami e le ancorette devono essere senza ardiglione. Mosca secca e sommersa
I I1	Dall'apertura al 30.9 ammesse tutte le esche e tecniche compreso il pesce vivo o morto. Tutti gli ami e le ancorette devono essere senza ardiglione. Mosca secca e sommersa.

In tutte le acque dell'Associazione la pesca col lombrico è consentita con amo di apertura uguale o superiore a 1 cm. Nelle zone A B B1 gli ami con esche naturali devono essere privi di ardiglione a meno che i pesci sotto la misura legale eventualmente catturati siano liberati esclusivamente mediante il taglio della lenza. In ogni caso quando non sia possibile liberare l'amo senza recare danno al pesce, la lenza dovrà essere tagliata. In tutte le altre zone gli ami e le ancorette devono essere senza ardiglione.

Acque correnti

Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con, al massimo, 2 ami o 2 ancorette oppure 2 esche artificiali.

Acque stagnanti

Nei laghi naturali o artificiali e negli stagni è consentito l'uso di una canna con, al massimo, 2 ami o 2 ancorette, o una tirindana, ovvero l'uso di una "moschiera" o "camoliera" con al massimo 2 ami.

5. LIMITI DI CATTURA

Per i salmonoidi, come da regolamento provinciale, è consentito trattenere al massimo 5 pezzi al giorno, dopodiché è vietato continuare l'esercizio della pesca, e di 300 pezzi per stagione.

Nell'arco della stagione è consentita la cattura di n° 7 esemplari di trota marmorata o ibrido di marmorata/fario della misura minima di cm. 40 e non più di un esemplare per uscita. Su tutto il tratto del torrente Maso (zone I, I1, G) è vietato trattenere la trota marmorata e ibrido di marmorata/fario.

È vietato trattenere il temolo e il Gambero.

È consentito trattenere 3 salmerini alpini al giorno.

Per i ragazzi privi di licenza e abilitazione alla pesca (max 16 anni) ai quali verrà rilasciato il permesso annuale gratuito, il limite di catture giornaliero è di tre salmonoidi e possono pescare solo se accompagnati da altro pescatore munito di licenza alla pesca.

È consentita la cattura di pesci di altre specie (*massimo 6 pezzi al giorno e non più di 2 lucci al giorno*).

È obbligatorio segnare la cattura di salmonoidi di misura superiore alla minima prescritta anche se gli stessi vengono liberati ovviamente con le medesime precauzioni sopra descritte.

6. MISURE MINIME

La misura del pesce va presa dall'apice della testa all'estremità della pinna caudale. I pesci di misura inferiore alla minima prescritta eventualmente catturati vanno liberati con la massima cura bagnandosi le mani prima di toccarli. Devono essere rispettati le misure minime e i periodi di divieto di pesca stabiliti nella tabella che segue.

Specie	misure minime	Periodo di divieto
temolo + gambero		Dall'1.1 al 31.12
marmorata	Cm 40	Dall'1.10 all'apertura
ibrido marmorata/fario	Cm 40	Dall'1.10 all'apertura
altre trote e salmerini	Cm 20	Dall'1.10 all'apertura
carpa	Cm 30	1.6 - 30.6
tinca	Cm 25	1.6 - 30.6
barbo	Cm 15	Dall'1.10 all'apertura
luccio	Cm 60	1.3 - 30.4
anguilla	Cm 40	
persico reale	Cm 15	15.4 - 15.5
persico trota	Cm 20	

7. PERIODI DI ESERCIZIO E DI DIVIETO DI PESCA

L'esercizio della pesca è vietato nella giornata di VENERDÌ purché non festivo ad eccezione del torrente Maso zona I, I1 e parte della zona Z Bassa dal ponte di Carzano al ponte della ferrovia, zone nel tratto promiscuo con l'Associazione Pescatori Dilettanti di Scurelle.

La pesca sul torrente Maso, nel solo tratto promiscuo, è consentita su entrambe le sponde col solo permesso di una della due associazioni; nello stesso tratto la sorveglianza potrà essere esercitata dai rispettivi guardia pesca.

Nelle acque correnti, dall'apertura al 30 aprile, la pesca è consentita solo da riva, con rispetto assoluto delle zone di frega. Ogni pescatore può effettuare al massimo 2 giornate di pesca alla settimana fino al 30 aprile, dal 1° maggio può effettuare 4

giornate alla settimana; nell'arco della stagione di pesca può effettuare un massimo di 60 giornate. Si precisa che la settimana inizia il lunedì e termina la domenica.

Le date di apertura per le rispettive zone sono indicate nella tabella sotto riportata.

La chiusura della pesca è fissata in tutte le zone per il 30 settembre.

Il pescatore socio dell'Associazione Pescatori Dilettanti Sportivi della Valsugana e dell'Associazione Pescatori di Scurelle, potrà effettuare nel torrente Maso un massimo di quattro uscite settimanali complessive, tranne che nei mesi di marzo e aprile, nei quali sono ammesse due uscite settimanali.

APERTURA DELLA PESCA:

la prima domenica di marzo	1 maggio
Zone A, B, B1, D, F, FNK, GNK, I, O, ZaNK, ZbNK	Zone Fa, H, I1, L Val Cantieri, L Freggio, L Manghen, L Ziolera, P
Zona C fino a cascata grande di Cinquevalli e fino al ponte sulle briglie grandi	Zona C a monte cascata grande di Cinquevalli e del ponte sulle briglie grandi
Zona E fino a briglia grande delle Prae	Zona E a monte briglia grande delle Prae
Zona G fino alla confluenza rio Manghen	Zona G a monte confluenza rio Manghen
Zona M fino alla confluenza rio Fierollo sul t. Galina e fino al ponte della S.P. sul t. Lusumina	Zona M a monte della confluenza rio Fierollo sul t. Galina e del ponte della S.P. sul t. Lusumina
	Zona N e comunque non prima del suo completo disgelo

8. PERMESSI E LIBRETTO USCITE E CONTROLLO CATTURE

Saranno rilasciati permessi annuali e giornalieri. Detti permessi sono personali e non cedibili.

Il rilascio del permesso annuale è subordinato al pagamento della quota stabilita e alla presentazione della licenza di pesca in regola. Il suo rinnovo è legato, oltre a quanto sopra ricordato, alla mancanza di provvedimenti disciplinari pendenti a carico del richiedente.

I permessi giornalieri sono ottenibili previa presentazione di un documento di riconoscimento e dietro versamento della quota fissata per gli stessi. Detti permessi sono rilasciabili anche ai soci ordinari all'esaurimento delle 60 uscite annuali.

Il libretto uscite e controllo catture costituisce parte integrante del permesso; sul libretto, prima di iniziare l'attività di pesca, il pescatore deve segnare, con inchiostro indelebile, il giorno, il mese, la zona, mattino o pomeriggio. Dopo ogni cattura trattenibile dovrà segnare la zona, la specie e la misura del capo catturato.

La sottrazione, lo smarrimento, la distruzione del libretto devono essere tempestivamente dichiarati dal pescatore all'Associazione che lo ha rilasciato. Può essere rilasciato un duplicato fino al 31.7 dietro pagamento dell'importo di Euro 10.

Il libretto controllo catture deve essere restituito entro il 31 Ottobre presso la sede dell'Associazione di via V. Molinari, 23 – 38051 Borgo V. (TN) nelle seguenti modalità: consegna a mano, spedizione, imbuendolo nella cassetta della posta, oppure consegnato direttamente ai delegati. Dovrà risultare completato con il numero complessivo di uscite e di catture, compresa la parte riepigativa. Si ricorda che la restituzione del libretto controllo catture, a norma dell'art. 8 del Regolamento di esecuzione alla legge provinciale n. 60, è obbligatoria.

La mancata riconsegna e ritardo del libretto controllo catture, nonché la consegna in condizioni di scarsa cura dello stesso, comporterà il ritardato rilascio del libretto successivo, da 1 mese a 3 mesi (e comunque a discrezione del consiglio direttivo).

9. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per la violazione accertata del presente regolamento si applicano i provvedimenti disciplinari che seguono: il permesso verrà immediatamente ritirato dal guardiapesca e depositato presso la sede sociale. Alla scadenza della sanzione il socio provvederà al suo ritiro. Non è ammessa alcuna oblazione conciliatrice. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di TRENTO.

- per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza, o con la licenza scaduta o senza abilitazione alla pesca qualora quest'ultima sia richiesta a norma degli art. 12 e 13 della L.P. N. 60/1978 e successive modificazioni ed integrazioni: ritiro del permesso per un mese;
- per chiunque eserciti la pesca con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica: ritiro del permesso per dodici mesi fino alla espulsione da socio;
- trattenuta di pesci oltre il numero consentito: ritiro permesso per 1 mese per ogni pesce in più;
- trattenuta di esemplari sottomisura: ritiro permesso per 2 mesi per ogni esemplare;
- per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto stabiliti: ritiro del permesso per un mese;
- per pesca con esche non consentite: ritiro del permesso per un mese;
- per chiunque eserciti la pesca nelle bandite e nelle zone di divieto di pesca: ritiro del permesso per tre mesi;
- per chiunque effettui immissioni abusive di specie ittiche: ritiro del permesso da un minimo di sei mesi fino alla espulsione da socio;
- per chiunque non segni il giorno, il mese, la zona, se mattino o pomeriggio e le eventuali catture effettuate: ritiro del permesso per un mese;
- per cumulo di pesci trattenuti da parte di due o più pescatori: ritiro del permesso per un mese per ogni pescatore;
- per l'inosservanza di una qualsiasi norma non citata sopra o per situazioni più gravi il Consiglio Direttivo si riserva di applicare una sanzione di misura analoga ai provvedimenti prima previsti e in base alla gravità della violazione.
- il pescatore abilitato che accompagna il ragazzo privo di abilitazione si rende responsabile del comportamento dello stesso.

In caso di recidività, per cumulo di infrazioni o per infrazioni commesse da pescatori ospiti, il Consiglio Direttivo potrà deliberare aumenti delle sanzioni di cui sopra o ritiro del libretto controllo catture a tempo indeterminato.

Le infrazioni al regolamento di pesca comportano, oltre che la sospensione del permesso come sopra esposto, una riduzione del numero di giornate di pesca annue consentite in ragione di 8 per ogni mese di ritiro del permesso.

I periodi di sospensione di cui sopra si intendono riferiti a periodi nei quali si può esercitare la pesca e se non possono essere scontati nell'anno in corso saranno scontati nei periodi successivi.

L'Associazione si riserva comunque il diritto di chiedere il risarcimento danni nei confronti del o degli autori delle infrazioni.

ULTERIORI NORME INTEGRATIVE

ATTENZIONE: Durante l'esercitazione della pesca prestare attenzione alla presenza di eventuali cavi elettrici. Il contatto con la canna, potrebbe provocare scariche elettriche.

La quota associativa è comprensiva di una polizza di assicurazione per responsabilità civile che copre i danni a cose e persone causati dagli associati nell'esercizio della pesca e delle attività organizzate dall'Associazione in conformità alle finalità istituzionali.